

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito del presente giudizio.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 2.3.2015.

---

**Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI**

**(Causa T-849/14 P) <sup>(1)</sup>**

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione annuale —  
Regolamentazione interna — Procedimento di ricorso — Impugnazione in parte manifestamente  
irricevibile e in parte manifestamente infondata»)**

(2015/C 381/47)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Isola, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e E. Raimond, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:248) e diretta al parziale annullamento di tale sentenza.

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito del presente giudizio.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 2.3.2015.

---

**Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI**

**(Causa T-10/15 P) <sup>(1)</sup>**

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento  
d'inchiesta — Relazione del comitato d'inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche —  
Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia»)**

(2015/C 381/48)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e E. Raimond, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

### **Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, Racc. FP, EU:F:2014:243), e diretta all'annullamento parziale di tale sentenza.

### **Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
  
- 2) *Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito del presente giudizio.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 2.3.2015.

---

### **Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Alsharghawi/Consiglio**

**(Causa T-66/15) <sup>(1)</sup>**

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Ricorso per carenza — Presa di posizione del Consiglio — Venir meno dell'oggetto del ricorso — Non luogo a statuire»)**

(2015/C 381/49)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: E. Moutet, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Vitro, agenti)

### **Oggetto**

Fare accertare, sulla base dell'articolo 265 TFUE, che il Consiglio si è illegittimamente astenuto dal riesaminare la sua decisione di inserire il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia.